



***Repubblica italiana***  
***Corte dei Conti***

***La Sezione del controllo per la Regione Sardegna***

composta dai Signori:

dott. Mario Scano	Presidente
dott. Nicola Leone	consigliere relatore
dott.ssa Valeria Mistretta	I referendario
dott.ssa Lucia d'Ambrosio	I referendario

si è riunita in camera di consiglio il giorno 8 settembre 2010,

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, che approva lo Statuto Speciale della Regione autonoma della Sardegna;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, con il quale, in attuazione dello Statuto è stata istituita la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione autonoma della Sardegna e ne sono state disciplinate le funzioni;

visto il decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74, modificativo del predetto decreto;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, articolo 7, comma 8;

vista la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Tramatza, pervenuta con nota del Consiglio della Autonomie locali n. 196 del 18 giugno 2010;

vista la nota n. 9540258 del 28 luglio 2010 con cui il Presidente della Sezione ha assegnato al consigliere Nicola Leone l'istruttoria del parere;

vista la nota prot. n. 9861547 del 20 agosto 2010, con cui il Consigliere istruttore ha chiesto il deferimento della questione alla Sezione;

vista l'ordinanza n. 21/2010 del 3 settembre 2010 con la quale il Presidente della Sezione del controllo ha convocato la Sezione in camera di consiglio il giorno 8 settembre 2010 alle ore 10,00 **per discutere e deliberare** il seguente ordine del giorno: **esame della proposta di parere richiesto del Sindaco del Comune di Tramatza (Provincia di Oristano)**, pervenuta con la nota del Consiglio della Autonomie locali su citata ed acquisita al protocollo con il numero 5369/PRES del 23 giugno 2010.

\* \* \* \* \*

### **1. Il quesito.**

Il Sindaco del Comune di Tramatza chiede, avvalendosi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che la Sezione esprima il proprio parere in relazione al problema appresso esposto testualmente.

Il rappresentante dell'Amministrazione comunale premette: *l'art. 2, comma 186 della Legge 23.12.2009, n. 191, nel testo modificato dal D.L. 25.01.2010, n. 2 come convertito in Legge 26.03.2010, n. 42,*

*prevede quanto segue: "Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure: (...omissis) d) soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti".*

*La norma citata non abroga espressamente l'art. 108 del D. Lgs. n. 267/2000.*

Il Sindaco, pone quindi, il seguente quesito: ***alla luce dei dubbi interpretativi della norma in argomento si chiede di conoscere il parere di questa Sezione in merito alla persistenza della possibilità, prevista dal comma 4 del medesimo art. 108, di conferire le funzioni di direttore generale al segretario comunale e di retribuire tali funzioni aggiuntive, ai sensi dell'art. 44 del CCNL dei segretari comunali e provinciali stipulato in data 16.05.2001, una volta decorso il periodo transitorio disciplinato dall'art. 1, comma 2 del D.L. 25.01.2010 n. 2, come convertito dalla Legge 26.03.2010, n. 42.***

#### **1. Questioni di ammissibilità e ricevibilità.**

La richiesta di parere è formulata ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della L. 5 giugno 2003, n. 131, *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

La Sezione ha già avuto modo di statuire le condizioni sotto le quali una richiesta di parere può essere presa in esame, sotto il profilo soggettivo

ed oggettivo. La richiesta soddisfa le condizioni richieste, così come delineate dalla Sezione nella sua pregressa giurisprudenza.

## **2. Il merito**

La norma sopprime la figura del direttore generale negli enti locali al di sotto di 100.000 abitanti e rientra nell'alveo della normativa diretta a contenere la spesa pubblica; la rubrica dell'articolo 1 del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2 al comma 186 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 (l. n. 191/2009) è chiarissima al riguardo: *Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali*.

L'articolo 2, comma 186 della legge n. 191/2009, nella sua formulazione originaria prevedeva l'abolizione *tout court* della figura del direttore generale negli enti locali (*In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare le seguenti misure:... d) soppressione della figura del direttore generale*).

Il D.L. n. 2/2010 ha limitato ai comuni con meno di 100.000 abitanti l'obbligo di sopprimere la figura del dirigente generale.

L'articolo 108 del TUEL (d. lgs. 267/2000) prevede(va) la possibilità per i comuni sopra i 15.000 abitanti (e per le amministrazioni provinciali) di nominare un direttore generale.

I comuni al di sotto di 15.000 abitanti, ai sensi della norma del TUEL, possono nominare un direttore generale *previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni raggiungano i 15.000 abitanti*.

L'ultimo comma dell'art. 108 in esame, prevede che *qualora non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.*

L'articolo 2, comma 186 della legge finanziaria per il 2010 ha soppresso *sic et simpliciter* la figura del direttore generale negli enti locali. Con il decreto legge n. 2, del 25 gennaio 2010 – a meno di un mese dall'entrata in vigore della legge finanziaria - il legislatore ha deciso che la norma andava modificata e ha deciso di consentire, agli enti di certe dimensioni (oltre 100.000 abitanti) di nominare un direttore generale.

Agli altri enti è vietato nominare un direttore generale e la nomina non è consentita neppure attraverso il convenzionamento di cui all'articolo 108 TUEL.

L'articolo 108 TUEL deve intendersi, per questa parte, abrogato. Benché manchi una disposizione espressa, l'abrogazione è implicita nella norma successiva che dispone diversamente.

Quanto al *periodo transitorio disciplinato dall'art. 1, comma 2 del D.L. 25-01.2010 n. 2, come convertito dalla Legge 26.03.2010, n. 42*, la norma, in realtà, non dispone che essa si applichi solo per un certo tempo, ma solo stabilisce che gli incarichi di direttore generale in corso al momento dell'entrata in vigore della norma di cui all'art. 2, comma 186, lettera d), come modificato dal d.l. n. 2/2010, cessano alla data di scadenza dei singoli incarichi (*le disposizioni di cui all'articolo 2, comma*

*186, lettere a) e d), della medesima legge n.191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi... dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto).*

In questo senso si è espresso, peraltro, anche il Ministero dell'Interno – Dipartimento degli affari interni e territoriali (parere n. 14 del 1° giugno 2010).

Conclusivamente, pertanto, negli enti locali con popolazione inferiore a 100.000 abitanti non possono essere conferiti in carichi di direttore generale, né tale incarico può essere conferito al segretario del comune ai sensi del comma 4 dell'art. 108 TUEL.

Gli incarichi in corso cessano alla data di scadenza (e, evidentemente, non possono essere rinnovati).

Salva una diversa, più breve scadenza del contratto, comunque gli incarichi di direttore generale cessano alla scadenza del mandato del sindaco o del presidente della provincia (art. 108, comma 2, seconda parte, TUEL: *... La durata dell'incarico non può eccedere quella del sindaco o del presidente della provincia*).

Diversa è l'ipotesi del conferimento del compito di sovrintendere e coordinare l'attività dei dirigenti che può essere attribuita al segretario generale del comune ai sensi dell'articolo 97, comma 4 TUEL. Laddove il sovrintendere e il coordinare non presuppongono una posizione di superiorità rispetto ai dirigenti la cui attività è coordinata; e se

sovrintendere o soprintendere significa *essere a capo di qualcosa con funzioni direttive o di vigilanza*, si può sovrintendere anche senza essere a capo, ma in posizione equiordinata.

**Tutto ciò premesso, la Sezione,**

udito il relatore, consigliere Nicola Leone;

ai sensi e per gli effetti di cui al disposto dell'articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,

**DELIBERA,**

**alla stregua delle considerazioni che precedono, i comuni al di sotto di centomila abitanti non possono nominare, neppure convenzionandosi tra essi, un direttore generale e neppure possono conferire l'incarico al segretario del comune; il direttore generale eventualmente nominato cessa dall'incarico alla prima scadenza contrattuale.**

La Sezione dispone che il presente atto, a cura della Segreteria, sia inviato al Presidente del Consiglio comunale di Tramatza, al Sindaco e al Segretario del comune, nonché al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali e all'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica.

Così deliberato in Cagliari nella camera di consiglio del 8 settembre 2010.

Il Magistrato relatore

Nicola Leone

Il Presidente

Mario Scano

Depositata in Segreteria il giorno 20/09/2010

Il Direttore della Segreteria

Il Dirigente Giuseppe Mullano